GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — SABATO 9 GENNAIO — NUM. 6

E' aperto l'abbonamento alla Raccolta delle Leggi e dei Decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1892 al prezzo di lire sette.

Inviare le richieste alla *Direzione della Casa di reclusione di Regina Coeli, in Roma*, possibilmente prima del 31 gennaio prossimo, perchè si possa regolarne la tiratura, col relativo importo dell'associazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 24 dicembre 1891:

A grand'uffiziale

Terzaghi comm. Filippo, maggior generale, primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Napoli.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato di Grazia, Giustizia e Culti.

Con decreti del 10 e 13 dicembre 1891:

A grand'uffiziale:

Donzelli comm. Emilio, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo a sua domanda.

A commendatore:

Galeotti cav. Giacomo, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo.

A cavaliere:

Badanelli Antonio, giudice del tribunale, collocato a riposo a sua domanda.

Casanova Pietro, id., id.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato della Guerra:

Con decreti del 13 dicembre 1891:

A commendatore:

Chavasse cav. Giovanni, colonnello di fanteria, collocato a riposo.

A cavaliere:

Provenzale Achille, maestro di 1ª classe nel personale insegnante delle scuole e dei collegi militari, collocato a riposo.

Lisa Giuseppe, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Santi Giovanni Battista, id. id., id.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

Con decreti del 13 e 17 dicembre 1891:

A grand'uffiziale:

Castiglia comm. Salvatore, R. console generale di 1ª classe, collocato a riposo.

A cavaliere:

Meriggio dott. Eugenio, reggente la R. agenzia consolare in Iquique (Chilì).

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Con decreto del 17 dicembre 1891:

A cavaliere:

Missitini Francesco, ricevitore del registro, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio.

Pugi Raffaele, già ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle dogane, stato collocato a riposo per età avanzata e per anzianità di servizio.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 24 dicembre 1891:

A cavaliere:

Ferretti Luigi, verificatore di 2ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, collocato a riposo.

Sulla proposta *del Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, Primo Segretario di S. M. pel Gran Magistero Mauriziano:*

Con decreto del 24 dicembre 1891:

A grand'uffiziale:

Rito comm. avv. Giovanni, primo ufficiale della R. Segreteria del Gran Magistero.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **709** *della Raccolta* ***Ufficiale delle leggi e dei decreti*** *del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 4 dicembre 1879 **n. 5168, 2 marzo 1884** n. 1958, 28 giugno 1891 n. 351;

Visti i Nostri Decreti 18 **gennaio 1890 numeri 5246** e **5247;**

Sulla proposta dei Ministri **Segretari di Stato per** gli Affari del Tesoro, della Guerra **e della Marina;**

Abbiamo decretato e decretiamo:

Serafini cav. Bernardino, maggiore generale nella riserva, senatore del Regno, è nominato membro della Commissione per l'esecuzione delle leggi suddette, in sostituzione del senatore Sacchi comm. Vittorio, prefetto di Lucca, dimissionario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1891.

UMBERTO.

L. Luzzatti.
Pelloux.
S. de Saint Bon.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Il Numero **710** *della Raccolta* ***ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:***

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 28 giugno 1891 n. 305 che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1891-92;

Ritenuto che con lo stanziamento di lire 350,000 al capitolo 98 di detto bilancio, si volle regolare la condizione del personale subalterno addetto al servizio delle tasse di fabbricazione e della tassa sulla vendita degli spiriti;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa Pianta organica, firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, che stabilisce il ruolo del personale subalterno per il servizio delle tasse di fab**bricazione e della tassa sulla vendita degli spiriti.**

Art. 2.

Le nomine del suddetto personale si faranno con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti.

Art. 3.

Il presente ordinamento avrà effetto dal 1° gennaio 1892.

Art. 4.

Con altro R. decreto sarà provveduto per l'ordinamento amministrativo e disciplinare del detto personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, ***Il Guardasigilli:*** **L. Ferraris**

PIANTA del personale subalterno pel servizio delle tasse di fabbricazione e della tassa sulla vendita degli spiriti.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero per grado	Paga mensile individuale	Paga mensile per classe	Spesa annuale per classe	Spesa annuale per grado
Capi Squadra	I	2	10	210	420	5040	23040
	II	3		200	600	7200	
	III	5		180	900	10800	
Meccanici	I	6	50	165	990	11880	78480
	II	10		150	1500	18000	
	III	10		135	1350	16200	
	IV	12		120	1440	17280	
	V	12		105	1260	15120	
Verificatori	I	25	180	150	3750	45000	248400
	II	30		135	4050	48600	
	III	35		120	4200	50400	
	IV	40		105	4200	50400	
	V	50		90	4500	54000	
			240				349920

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
G. COLOMBO.

Relazione a S. M. il Re, *del Ministero dell'istruzione pubblica, nell'udienza del 29 novembre 1891, sul decreto che approva il regolamento per le Scuole di magistero.*

SIRE!

Una riforma sostanziale delle Scuole di magistero non è possibile senza connetterla con una riforma delle Università. Ma per questa occorre tempo, ed è necessario una legge del Parlamento. Intanto da più parti si domanda con grande insistenza un qualche provvedimento, perchè i molti e diversi regolamenti che furono pubblicati per le Scuole di magistero, lasciarono le cose in una grande incertezza, accresciuta dal fatto che l'ultimo di essi non venne attuato, sicchè non si sa precisamente quale di essi debba essere posto in vigore.

Un provvedimento perciò è divenuto urgente. Ma non si tratta per ora di fare una istituzione nuova affatto, perchè bisogna tener conto dell'ordinamento presente delle nostre Università, ed ancora di uno stato di fatto, che ha creato delle consuetudini e degli interessi, dei quali non è sempre facile non tenere alcun conto. Quello che importa è che alla incertezza presente si ponga un termine, e che le cose non peggiorino in modo da rendere sempre più difficile una riforma più radicale, la quale non è ora possibile.

Due sono gl'inconvenienti maggiori, cui occorre porre rimedio nelle presenti Scuole di magistero. Da un lato si è creduto che bastasse a formare buoni professori di scuole secondarie, l'aggiungere alle lezioni universitarie alcune conferenze che esercitassero i giovani nelle ricerche scientifiche, ed aprissero loro la via ad una più profonda conoscenza della materia che dovrebbero poi insegnare. Le conferenze che educano alla conoscenza dei metodi nell'insegnare, l'esercizio pratico di questo insegnamento, l'esperienza della scuola, il modo di saper tenere una classe, correggere i compiti, scegliere i soggetti dei lavori da affidare agli alunni; tutto ciò è quello che costituirebbe il carattere vero della Scuola di magistero, ed è quello appunto che può dirsi generalmente trascurato.

Da un altro lato, come conseguenza di questo fatto, è avvenuto che tutti i professori delle Facoltà di lettere e di scienze, si credono in diritto, anzi in obbligo, di far queste conferenze, alle quali tutti gli alunni delle Scuole di magistero dovrebbero essere obbligati, mentre che poi, se tutti i professori veramente le facessero e tutti gli alunni volessero veramente assistervi, mancherebbe di certo a questi il tempo materiale. E siccome negl'Istituti tecnici s'insegnano il diritto e la economia politica, ciò che si è avverato nelle Facoltà di lettere, che in gran parte si avvera in quelle di scienze, comincerebbe ben presto a seguire anche in quelle di legge.

Il presente regolamento perciò si fonda su due concetti principali, con i quali si inizia la riforma desiderata:

1° Faranno parte della Scuola di magistero quei professori solamente che insegnano materie le quali sono nei programmi delle scuole secondarie. A questi professori si aggiungerà solo per ragioni evidenti, quello di pedagogia.

2° Queste conferenze, affidate più specialmente a coloro che hanno pratica dell'insegnamento secondario, debbono, sopratutto, essere destinate ad esercitare gli alunni nella pratica di questo insegnamento, anche con saggi di lezioni da farsi sia dinanzi al professore ed ai compagni, sia con vere e proprie lezioni date qualche volta in una scuola secondaria, col consenso del preside e del professore della scuola stessa. Le conferenze del professore di pedagogia debbono mirare a dare una conoscenza pratica degli ordinamenti scolastici dei vari paesi, specialmente del nostro, di cui si faranno conoscere anche le leggi ed i regolamenti. Le conferenze di didattica generale, che furono proposte dal Consiglio superiore, verseranno più specialmente sul metodo, e quando verranno istituite, dovranno essere affidate a chi abbia lunga pratica dell'insegnamento secondario.

Tutto ciò, è bene inteso, non esclude punto le conferenze e gli esercizi di carattere scientifico, che sono parte integrante dell'insegnamento universitario, non della Scuola di magistero propriamente detta.

Un'altra riforma io credo urgentissima, e avrei desiderato attuarla subito senza indugio. È certo che l'insegnamento della geografia si trova fra noi assai trascurato. Esso forma parte della Facoltà di lettere, nella quale è obbligatorio per un solo anno. Chi potrà mai credere che con lo studio di un solo anno di geografia, cioè di tre ore la settimana di lezioni per otto mesi dell'anno e con lo studio del greco, del latino, della filosofia, senza astronomia, cosmografia, matematica, scienze fisiche e naturali, possa formarsi un professore di geografia? E pure questa è la via che noi seguiamo: così si formano i nostri professori di geografia, con danno evidentissimo della nostra cultura. Contro un tale stato di cose protestarono la Società geografica, alcuni illustri professori di geografia e lo stesso Consiglio superiore. Ed è perciò che la ricerca di un rimedio non è inopportuna.

Ma anche questa riforma trova ostacoli gravissimi nelle nostre leggi e nel presente ordinamento scolastico. L'insegnamento della geografia è sempre connesso, nelle nostre Scuole secondarie, con quello della Storia, e nelle Scuole normali inferiori con quello anche delle lettere italiane. Obbligare gli studenti a seguire i corsi della Facoltà di lettere e, in tutto o in parte, quelli anche della Facoltà di scienze, li aggraverebbe troppo, oltre di che le due Facoltà sono fra noi talmente distinte e separate, che sarebbe discutibile la possibilità di istituire, per semplice regolamento, una nuova specie di laurea, di carattere misto. Ho dovuto quindi arrendermi alle obiezioni fatte in ciò dal Consiglio superiore, e contentarmi di qualche temperamento, che almeno in parte minima rimediasse al male presente. Gli alunni che vorranno apparecchiarsi all'insegnamento della geografia, dovranno frequentarne il corso per un biennio, e il professore darà, nelle conferenze, quelle altre cognizioni che giudicherà necessarie, e potrà invitarli a seguire anche qualche corso nella Facoltà di scienze naturali.

Quanto alla Scuola di magistero per le scienze fisiche e matematiche, essa viene ordinata secondo i medesimi concetti; sarà divisa in più sezioni, le quali, sentito il parere del Consiglio superiore, verranno istituite, tutte o alcune di esse solamente, nelle varie Facoltà che si troveranno nelle condizioni richieste.

Da quanto si è detto risulta assai chiaro, che il nuovo regolamento non può risolvere per ora la grave questione delle Scuole di magistero, la quale si connette, lo ripeto con quella più grave ancora del riordinamento universitario. Si tratta quindi di rimediare solo in parte, e per quanto le leggi presenti lo consentono, ai mali più generalmente deplorati il resto deve di necessità rimettersi ad altro tempo.

Il Ministro
P. VILLARI.

Il Numero 711 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1888 n. 5888 *septies* (serie 3ª) che approva i regolamenti per le Scuole di magistero in scienze e lettere;

Considerata la necessità di apportare modificazioni ai regolamenti stessi, per meglio preparare all'esercizio dello insegnamento negli Istituti d'istruzione secondaria coloro che frequentano le dette Scuole;

Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per le Scuole di magistero presso le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e presso la Facoltà di filosofia e lettere, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* **L. FERRARIS.**

REGOLAMENTO *per le Scuole di magistero presso la Facoltà di Filosofia e lettere e di Scienze matematiche e naturali.*

Art. 1. Presso le Facoltà di Filosofia e lettere e presso quelle di Scienze matematiche e naturali designate dal Ministro, udito il parere del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, saranno istituite Scuole di magistero. Queste Scuole possono essere di una sola sezione o di più, secondo che sarà deliberato dal Ministro dopo il parere del Consiglio.

Art. 2. Le Scuole di magistero hanno per fine di rendere gli alunni esperti nell'arte d'insegnare le discipline che secondo le vigenti leggi, sono insegnate nei Licei, nei Ginnasi, nelle Scuole tecniche e normali e negli Istituti tecnici.

Art. 3. Nelle Scuole di magistero istituite presso le Facoltà di filosofia e lettere le conferenze versano sulle seguenti materie:

1° Letteratura italiana.
2° Letteratura latina.
3° Letteratura greca.
4° Storia antica.
5° Storia moderna.
6° Geografia.
7° Filosofia.
8° Pedagogia.

In quelle Facoltà nelle quali manchi l'insegnamento di grammatica greca e latina, alle suddette conferenze possono essere aggiunte conferenze di grammatica greca e latina.

Art. 4. Nelle Scuole di magistero istituite presso le Facoltà di scienze le conferenze versano sulle seguenti materie:

1° Fisica.
2° Chimica.
3° Storia naturale.
4° Matematica.

Art. 5. A proposta dei Consigli delle due Scuole, od anche di uno solo di essi, possono essere istituite conferenze di didattica generale.

Queste conferenze riguardano la disciplina scolastica, l'ordinamento, l'indole e gli uffici dei vari istituti d'istruzione secondaria, gl'insegnamenti che vi si impartiscono e i metodi. Potranno essere affidate solo a chi abbia avuto una lunga pratica dell'insegnamento secondario.

Art. 6. Le conferenze di cui agli articoli 3 e 4 hanno uno scopo strettamente didattico. In esse il professore dovrà quindi:

1° esporre il metodo da seguirsi nelle Scuole secondarie per l'insegnamento della materia a lui affidata, determinandone l'estensione ed i limiti:

2° fare eseguire agli alunni opportune esercitazioni che valgano ad abituarli alla applicazione del metodo insegnato. Fra queste esercitazioni sono anche saggi di lezioni date nelle Scuole di magistero, e, quando si possa, anche in una scuola secondaria;

3° far conoscere ed esaminare i migliori libri di testo per le Scuole secondarie.

Art. 7. Le materie di queste conferenze sono di regola affidate ciascuna ad un professore. I professori vengono proposti dalle Facoltà e nominati dal Ministro per un triennio

Saranno preferiti nella nomina quei professori che abbiano insegnato nelle Scuole secondarie.

Art. 8. I professori chiamati ad insegnare nella Scuola di magistero costituiscono il Consiglio della Scuola, che sarà presieduto dal Preside della Facoltà.

I professori danno le loro conferenze una volta alla settimana. Queste conferenze dureranno non meno di un'ora, e verranno retribuite con L. 500 all'anno, quando saranno regolarmente date.

Art. 9. La Scuola di magistero presso la Facoltà di filosofia e lettere è divisa in tre sezioni:

1.° Sezione letteraria;
2.° Sezione di filosofia;
3.° Sezione storico geografica.

Conferisce quindi tre diplomi.

Diploma di magistero in lettere, in filosofia, in storia e geografia.

Art. 10. Gli studenti che aspirano al diploma in lettere debbono seguire le conferenze di letteratura italiana, latina e greca. Inoltre seguiranno il corso, o le conferenze di grammatica latina e greca, dove esista questo insegnamento speciale.

Art. 11. Gli aspiranti al diploma di filosofia debbono frequentare le conferenze di filosofia e quelle di pedagogia.

Art. 12. Gli aspiranti al diploma di storia e geografia frequentano le conferenze di storia antica, quelle di storia moderna, e quelle di geografia. Essi debbono seguire per due anni il corso e le conferenze di geografia. Queste conferenze verseranno principalmente sul metodo da seguire nell'insegnamento della geografia, sull'etnografia, e sulle altre cognizioni di scienze naturali necessarie allo studio della geografia. Quando il professore lo proponga ed il Consiglio dei professori lo approvi, l'alunno può essere obbligato a seguire qualche corso della Facoltà di scienze naturali.

Art. 13. Le conferenze di didattica generale, nelle Scuole in cui vengono istituite, sono obbligatorie per tutti gli studenti.

Art. 14. Nelle Scuole di magistero della Facoltà di scienze si conferiranno quattro diplomi:

1° in fisica;
2° in chimica;
3° in storia naturale;
4° in matematica.

Art. 15. Gli studenti inscritti alle Scuole, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a frequentare soltanto le conferenze di quella materia nella quale vogliono conseguire il diploma.

Art. 16. Uno studente non può, nello stesso tempo, inscriversi in più di due sezioni, nè aspirare a più di due diplomi Volendone un terzo, dovrà prolungare di un anno il corso dei suoi studi.

Art. 17. Le conferenze delle Scuole di magistero sono private. Le condizioni di ammissione vengono determinate dai Consigli delle Scuole.

Art. 18. Ciascun professore di magistero riferisce annualmente, per iscritto, al Preside sulla diligenza e sul profitto di ogni alunno. Nessuno di questi può richiedere il diploma, se non ha riportato per ogni materia e per ogni anno prescritto, l'attestazione di diligenza e di profitto.

Art. 19. Il Consiglio della Scuola, esaminate le indicate attestazioni, delibera se l'alunno debba essere ammesso all'esame di magistero. Quest'esame consisterà in una lezione sopra una delle materie che si insegnano nelle Scuole secondarie. Il candidato sarà inoltre interrogato su questioni di metodo attinenti all'insegnamento nelle dette Scuole. Il Consiglio della Scuola determina la forma e le norme da seguire in questi esami.

Art. 20. La Scuola di magistero non dura per ciascuno degli studenti inscritti meno di due anni. Spetta al Consiglio della Scuola il determinare l'ordine, l'orario delle conferenze e gli anni di corso in cui debbono essere frequentate. Lo stesso Consiglio determina il tempo nel quale le conferenze di didattica generale, di cui all'arti-

colo 5, dovranno essere seguite dagli studenti nelle varie sezioni.

Art. 21. I diplomi di magistero possono essere conferiti solo ai laureati nelle Facoltà di lettere e di scienze.

I diplomi di magistero in lettere e in storia e geografia possono essere conferiti solo ai dottori in lettere. Il diploma di magistero in filosofia ai dottori in filosofia. Il diploma di magistero in storia naturale può essere conferito solo ai dottori in scienze naturali ed ai dottori in chimica: quello di fisica ai dottori in fisica; quello di chimica ai dottori in chimica e ai dottori in scienze naturali; quello di matematica ai dottori in matematiche pure ed ai dottori in fisica.

Art. 22. I diplomi di cui negli articoli precedenti, saranno titoli di preferenza per conseguire la nomina di professore nelle Scuole secondarie.

Art 23. I diplomi di magistero saranno firmati dal Preside della Facoltà e dal Rettore dell'Università.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della pubblica istruzione
P. VILLARI.

Il Numero **712** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016;

Visto il R. decreto 19 dicembre 1889, col quale fu approvato il regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai Corpi del R. Esercito durante l'anno 1890;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il predetto regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai Corpi del R. Esercito è richiamato in vigore nel prossimo venturo anno 1892 per il servizio del foraggio nell'Isola di Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **713** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877 n. 3706 (serie 2ª);

Visto il Regio decreto 15 maggio 1884 n. 2449 (serie 3ª), che approva il regolamento di pesca fluviale e lacuale;

Veduti i pareri dei corpi locali, di cui al predetto articolo 2 della legge;

Udito l'avviso della Commissione consultiva della pesca, del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai commi 3° e 4° dell'articolo 31 del regolamento di pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 15 maggio 1884 numero 2449 (serie 3ª) sono sostituiti i seguenti commi:

« Nel detto lago la pesca con la rete bedina è vietata nell'epoca summentovata.

« Questa rete non potrà mai avere una superficie maggiore di 1500 metri, nè una lunghezza superiere ai 100 metri; misure che non potranno essere superate nemmeno coll'unione di due o più bedine ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **714** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la necessità di dare un indirizzo razionale all'allevamento del bestiame bovino nella provincia di Catanzaro;

Ritenuto che l'allevamento stallino contribuisca a migliorare gli animali bovini, preservandoli eziandio dalle dannose conseguenze dei rigori iemali e del soverchio alidore estivo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto nella provincia di Catanzaro un concorso a premi per la costruzione di stalle razionali per gli animali bovini.

Art. 2.

Sono stabiliti per tale concorso n. 2 premi di lire 2500 ciascuno, n. 4 premi di lire 1500 ciascuno e n. 4 premi di lire 1000 cadauno.

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio, saranno

fissate le norme secondo le quali dovrà essere disciplinato l'anzidetto concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il N. 715 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 della legge consolare 28 gennaio 1866 n. 2804 e gli articoli 1 e 2 del Regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866 n. 2996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Consolato a La Guayra è soppresso ed il suo distretto giurisdizionale dipenderà d'ora innanzi dal Consolato di Caracas.

Art. 2.

È istituito un Nostro Consolato in Puerto Cabello.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale dei Nostri Consolati di Caracas, Maracaibo e Puerto Cabello è stabilita come segue:

SEDE del Consolato	DISTRETTO GIURISDIZIONALE
Caracas . . .	Il distretto Federale; i territori, le isole e le colonie sottoposti alla diretta giurisdizione del Governo Federale; gli Stati di Miranda, di Bermudez e di Bolivar.
Maracaibo . . .	Gli Stati di Zulia e di Los Andes.
Puerto Cabello .	Gli Stati di Carabobo, di Falcon, di Lara e di Zamora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 716 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1° del Regolamento Consolare, approvato con R. Decreto 7 giugno 1866 n. 2996;

Visti i nostri decreti in data 19 dicembre 1880 e 8 aprile 1888;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nostro Consolato in Porto Said estenderà la sua giurisdizione sulle coste egiziane del Mar Rosso, le quali vengono perciò distaccate dal distretto giurisdizionale del nostro Consolato in Aden.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il numero 717 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 7 giugno 1886 n. 3929 (serie 3ª);

Veduto l'art. 17 del regolamento approvato col R. decreto del 25 luglio 1886 n. 3991 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio chimico dei tabacchi è staccato dal Laboratorio Chimico Centrale delle Gabelle ed annesso alla manifattura dei tabacchi in Roma alla immediata dipendenza, a tutti gli effetti, dal Direttore della manifattura stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **CCCCXXXI** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 11 luglio 1890 del Consiglio comunale di Verona con la quale fu stabilita la fondazione di un Istituto pei fanciulli derelitti;

Visti gli atti dai quali risulta che i mezzi di cui dispone il pio istituto pel suo mantenimento oltre all'immobile appositamente destinato a sede dell'istituto, sono costituiti;

1°) dal patrimonio della cessata Casa di ricovero in Verona;

2°) dalla terza parte spettante al municipio di Verona sulla sostanza disposta da Sigismondo Zampogna, ora amministrato dalla direzione dei pii Luoghi di Verona;

3°) dai beni pervenuti al municipio di Verona per iscopo di beneficenza dal fu Carlo Gandini Morelli Bugna per testamento 23 dicembre 1880;

4°) dal residuo del capitale di L. 6506.60 proveniente dalla elargizione fatta nel 1880 dalla Cassa di Risparmio di Verona per l'infanzia abbandonata;

Visto lo statuto organico per la amministrazione del pio Istituto;

Vista la relativa deliberazione 31 marzo 1891 del Consiglio comunale di Verona;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto pei fanciulli derelitti, come sopra fondato in Verona dalla Amministrazione di quel comune, è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della nuova istituzione di beneficenza in data 2 dicembre 1891, composto di 26 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1891.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il N. **CCCCXXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale e della Congregazione di carità di Monte S. Savino, proponenti la trasformazione del locale Monte di pegni in un Ricovero di mendicità da amministrarsi dalla Congregazione medesima;

Vedute le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa di Arezzo;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monte di pegni esistente nel comune di Monte S. Savino è trasformato in un Ricovero di mendicità da amministrarsi dalla locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1891.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Num. **CCCCXLI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduta la deliberazione del 14 settembre 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Girgenti, colla quale viene adottato un nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia, da sostituirsi a quello in vigore, approvato coi Regi Decreti 16 settembre 1869 e 30 giugno 1872;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Girgenti, deliberato da quella Giunta amministrativa il 14 settembre 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza delli 20 dicembre 1891, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Cittiglio (Como).*

SIRE!

La ripartizione dei consiglieri fra le frazioni accordata nel 1888 al comune di Cittiglio (Como), al fine principalmente di pacificare gli animi e dirimere le dissensioni fra le frazioni medesime, non raggiunse affatto il suo scopo.

Sopite per poco, le ire di parte si riaccesero più violente dopo le elezioni generali del 1889.

La maggioranza della frazione capoluogo iniziò una campagna di aperta opposizione contro l'altra parte del Consiglio e più precisamente contro il sindaco e la Giunta, usando e abusando di tutti i mezzi: con reclami nè giusti, a quanto consta, nè regolari alle autorità superiori, con articoli su per i giornali d'onde querele e processi penali, con ostruzioni od abbandono in massa della sala consiliare nelle tornate del Consiglio, infine con le dimissioni, parimenti in massa, come avvenne nel settembre 1890 e per ben due volte nel corso di quest'anno.

Appunto per effetto di siffatte dimissioni nel novembre ultimo ebbero luogo le elezioni straordinarie, e poichè tutti i dimissionari dell'opposizione vennero rieletti, la Giunta ed i consiglieri delle altre frazioni rassegnarono alla lor volta le dimissioni, stanchi della lotta ed impossibilitati a condurre regolarmente l'amministrazione, per modo che ora si dovrebbe procedere ad altre straordinarie elezioni.

Urge quindi togliere quel comune da una situazione così anormale e dannosa, poichè tutti i servizi sono in dissoluzione e gli affari più interessanti in abbandono: fra altro, non è stato finora possibile compilare il bilancio dell'imminente esercizio, nè proporne semplicemente il progetto.

Unica soluzione della crisi è, secondo il Prefetto, lo scioglimento del Consiglio, molto più che la Giunta municipale, invitata a rimanere al suo posto per il disbrigo degli affari ordinari, non vi ha consentito che a condizione di un sollecito provvedimento in tal senso.

Per vero, considerato il danno che deriverebbe a quel comune col perpetuare uno stato di lotta che ne paralizza l'andamento, e ritenuto che un amministratore estraneo e superiore alle ire locali può meglio riordinare i servizi, studiare le cause dei dissensi e proporne i rimedi, il riferente facendo propria la proposta del Prefetto si onora sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà il qui annesso schema di decreto, col quale viene sciolto il Consiglio comunale di Cittiglio.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cittiglio, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Silvio Macchi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. Nicotera.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il R. decreto del dì 10 dicembre 1891 col quale è aperto, nella provincia di Catanzaro, un concorso a premi per la costruzione di stalle razionali per gli animali bovini;

Visto l'art. 3 del suddetto R. decreto col quale è stabilito che con decreto ministeriale, saranno fissate le norme secondo le quali dovrà essere disciplinato il concorso in parola;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

I due premi di lire 2500 ciascuno, i quattro premi da lire 1500 ciascuno ed i quattro premi da lire 1000 cadauno saranno conferiti a quei proprietari od allevatori di bovini che, dall'epoca della pubblicazione del presente decreto fino a tutto luglio 1894 abbiano costruito, in modo economico e razionale, stalle per il ricovero di detto bestiame.

Art. 2.

I premi da lire 2500 cadauno sono destinati esclusivamente a quelle stalle che possano accogliere normalmente non meno di 30 capi di bovini adulti; i premi da lire 1500 a quelle capaci di ricoverarne normalmente non meno di 20 ed i premi da lire 1000 a quelle altre capaci di accoglierne non meno di dieci.

Art. 3.

Le stalle da premiarsi dovranno essere costruite in muratura e soddisfare ai precetti dell'igiene.

A parità di altre condizioni, saranno preferite quelle provvedute di scolo per le urine e di concimaie appartate, per la raccolta degli escrementi solidi e liquidi.

Art. 4.

I proprietari od allevatori di bestiame, per aspirare ai premi, dovranno non solo costituire le stalle nei modi sopraccennati, ma dimostrare eziandio di preparare e conservare le quantità di fieno e di paglia occorrenti al governo ed all'alimentazione dei capi di bestiame prescritti, tenuti a stabulazione permanente nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Art. 5.

Coloro che intendano di prendere parte al concorso dovranno inviare al Ministero di agricoltura, per mezzo della prefettura o delle rappresentanze agrarie della provincia di Catanzaro, non più tardi del 15 giugno 1894, apposita dimanda, corredata:

a) di una breve relazione sulla stalla costruita, con la indicazione della spesa occorsa;

b) dei disegni della stalla, ed eventualmente della concimaia.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare il premio al quale aspira, cioè se di lire 2500, di lire 1500 o di lire 1000.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, costituita da tre membri, visiterà le stalle dei concorrenti e presenterà apposita relazione colle proposte dei premi da conferirsi.

Art. 7.

La relazione della Commissione giudicatrice sarà presentata al Consiglio di agricoltura, sulle conclusioni del quale il Ministero aggiudicherà i premi.

Roma, addì 10 dicembre 1891.

Il Ministro
B. CHIMIRRI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 6 corrente in Pioraco, provincia di Macerata, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 7 gennaio 1892.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Resoconto sommario *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di novembre 1891*

A — Risparmi.

	Numero degli uffizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		DI DEPOSITO	DI RIMBORSO	COMPLESSIVA	EMESSI	ESTINTI	ECCEDENZA degli emessi sugli estinti
Mese di novembre	»	163,187	113,882	277,069	25,328	12,727	12,601
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	105	1,847,944	1,213,941	3,061,885	270,278	118,500	151,778
Anni 1876-1890	4,478	17,829,782	9,431,467	27,261,249	a) 2,970,210	b) 843,921	2,126,289
Somme totali	4,583	19,840,913	10,759,290	30,600,203	3,265,816	975,148	2,290,668

Movimento dei fondi

	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	RIMBORSI	RIMANENZE
Mese di novembre	16,879,601 50	»	16,879,601 50	16,648,924 57	230,676 93
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	177,710,937 27	»	177,710,937 27	167,934,934 48	9,776,002 79
Anni 1876-1890	1,521,058,022 76	c) 61,529,446 15	1,582,587,468 91	1,272,103,833 87	310,483,635 04
Somme totali	1,715,648,561 53	61,529,446 15	1,777,178,007 68	1,456,687,692 92	320,490,314 76

B — Depositi giudiziari.

	DEPOSITI		RESTITUZIONI		RIMANENZE
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di novembre	2,730	1,497,728 12	5,295	1,429,075 24	68,652 88
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	24,481	17,156,470 36	50,495	16,175,302 50	981,167 86
Anni 1883-1890	192,671	118,232,956 61	347,560	105,313,737 16	12,919,219 45
Somme totali	219,882	136,887,155 09	403,350	122,918,114 90	13,969,040 19

a) Ai 2,963,387 libretti emessi portati sul conto precedente se ne sono aggiunti 6823 per correggere gli errori occorsi nel 1890. — *b)* Agli 843,427 libretti estinti portati nel conto precedente, se ne sono aggiunti 491 per la stessa ragione. — *c)* Ivi comprese L. 9,410,754.06, interessi capitalizzati dell'anno 1890.

Roma, addì 2 gennaio 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 339099 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 110, al nome di Leboffe Pasquale fu Nunzio e n. 339100 intestata Leboffe Erasmo fu Nunzio, entrambe per l'usufrutto vitalizio a favore di *Loreto d'Ottone Maria*, furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi a favore di *D'Ottone Maria Loreta* fu Pietro Erasmo, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 714765 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 150, al nome di Putero Luigi di Giovanni domiciliato a Bubbio (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Putero Giuseppe-Giovanni di Giovanni... ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: Num. 607989 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 390, al nome di Porro Vittorio di Felice, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Porro Ferdinando-Carlo-Vittorio-Emanuele (chiamato Vittorio), di Felice, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 945866 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 150, al nome di *Beneduci* Anna fu Giovanni, nubile, domiciliata a San Giorgio La Montagna (Benevento);

2ª N. 960805, di lire 150, intestata a *Beneducci* Anna fu Giovanni, nubile, domiciliata a San Giorgio La Montagna (Benevento), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Beneduce* Anna fu Giovanni . . . . . ecc. . . . (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1527, rilasciata il 24 settembre 1891 dalla succursale della Banca Nazionale in Cuneo al sig. Giovanni Stefano Martini, pel deposito di numero 12 cartelle della complessiva rendita di L. 1050, presentate pel cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle provenienti dal cambio di quelle suddette, saranno consegnate al signor Martini, senza bisogno della ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, addì 17 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(3ª *pubblicazione*)

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta, rilasciata dall'Intendenza di Palermo in data 22 settembre 1891, col n. 886 d'ordine e n. 31280 di posizione, pel deposito di una cartella della rendita di lire 50, fatto da Conzolo Vincenzo, fu Vito.

Si diffida, ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato al signor Conzolo Vincenzo, fu Vito, il titolo della suddetta rendita, già resa nominativa a favore dello stesso signor Conzolo e vincolata a favore della Questura di Palermo per la cauzione dovuta dal titolare nella qualità di esercente l'Agenzia di prestiti sopra pegno in Palermo, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 8 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di L. 2000 per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Roma, a mente del disposto dal Decreto Ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 30 aprile p. v. le loro domande in carta

da bollo da L. 1,20, correlate coi documenti prescritti dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato di domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 30 dicembre 1891.

Il Direttore della Sanità
L. PAGLIANI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 8 gennaio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore	precedenti
Belluno	coperto	—	1 2	— 3 0
Domodossola	coperto	—	7 5	— 2 5
Milano	nebbioso	—	— 1 0	— 4 9
Verona	nebbioso	—	3 0	0 0
Venezia	coperto	calmo	2 5	0 8
Torino	coperto	—	0 4	— 5 8
Alessandria	nebbioso	—	— 3 0	— 4 3
Parma	nebbioso	—	—	— 9 0
Modena	coperto	—	— 1 0	— 3 7
Genova	coperto	agitato	11 8	9 3
Forlì	nebbioso	—	— 0 6	— 2 6
Pesaro	coperto	calmo	11 4	6 7
Porto Maurizio	sereno	mosso	12 9	4 5
Firenze	coperto	—	9 0	7 8
Urbino	coperto	—	7 8	3 2
Ancona	1|4 coperto	calmo	11 3	5 0
Livorno	piovoso	agitato	13 5	10 5
Perugia	coperto	—	7 7	3 2
Camerino	1|2 coperto	—	7 8	4 1
Chieti	sereno	—	3 4	— 1 8
Aquila	3|4 coperto	—	7 7	3 0
Roma	3|4 coperto	—	12 4	7 0
Agnone	1|4 coperto	—	9 1	1 9
Foggia	1|4 coperto	—	11 9	6 0
Bari	sereno	calmo	13 1	5 3
Napoli	1|2 coperto	legg. mosso	11 5	9 0
Potenza	coperto	—	6 1	3 2
Lecce	sereno	—	13 8	7 0
Cosenza	nebbioso	—	12 2	6 4
Cagliari	sereno	calmo	11 5	5 8
Reggio Calabria	1|4 coperto	calmo	14 5	10 7
Palermo	sereno	legg. mosso	15 3	3 1
Catania	sereno	calmo	15 3	7 4
Caltanissetta	sereno	—	9 0	4 0
Siracusa	sereno	calmo	15 7	7 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 8 gennaio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760,1
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 63
Vento a mezzodì . . . . . . Sud moderato.
Cielo . . . . quasi coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 13°,3. Minimo = 7°,0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 8 gennaio 1892.

In Europa pressione bassa alle latitudini settentrionali, leggermente elevata all'estremo Sud. Malta 765; Zurigo 755; Amburgo 745; Svezia centrale 736.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito; nebbie sulla valle Padana, qualche pioggia al Sud; venti qua e là forti del terzo quadrante al centro; temperatura aumentata al Nord e centro; qualche brinata e gelata al Nord.

Stamane: cielo coperto o nebbioso al Nord, sereno in Sicilia e Sardegna, nuvoloso altrove; libeccio fresco al centro e Sud del continente; barometro da 756 a 757 mill. al Nord, a 760 a Cagliari, Roma, Durazzo; a 763 a Malta.

Mare agitato lungo la costa ligure, mosso o agitato lungo la costa tirrenica.

Probabilità: ancora venti generalmente freschi del terzo quadrante; cielo vario con qualche pioggia; temperatura mite.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 7. — I funerali del Kedive Tewfick pascià avranno luogo domani.

La salma sarà trasportata da Heluan al Cairo.

Il corteo funebre partirà dal palazzo di Abdin ed accompagnerà la salma al mausoleo, situato nella moschea della Cittadella.

CAIRO, 8. — Abbas pascià inviò il seguente telegramma al presidente del Consiglio.

« In preda alla più viva emozione per la morte di mio padre, morte che è una disgrazia per la famiglia Kediviale e per l'Egitto, parto senza indugio, confidando che, fino al mio arrivo, l'Egitto non soffrirà punto sotto l'abile governo del primo ministro e dei suoi colleghi ».

CAIRO, 8. — I funerali del Kedive Thewfik pascià furono semplici ma imponenti.

La folla che gremiva le vie è valutata a 200,000 persone.

VENEZIA, 8. — La seduta della conferenza internazionale sanitaria si è subito sciolta in causa della morte del Kedive.

VIENNA, 8. — Abbas pascià e suo fratello Mehemet 'Ali bey hanno ricevuto le condoglianze della Corte e del Corpo diplomatico e nel pomeriggio presero congedo dai professori e dai colleghi del *Theresianum.*

Essi partiranno stasera per Trieste, ove s'imbarcheranno per l'Egitto.

CAIRO, 8. — Il Kedive si mise a letto giovedì 31 dicembre scorso, fu curato per *influenza* ed il suo stato era considerato come poco grave.

Fino a mercoledì sera i bollettini medici erano rassicuranti; ma ieri mattina, la malattia si aggravò e fu constatata l'esistenza di una doppia pneumonite.

Quattro medici chiamati dal Cairo, arrivarono alle ore cinque di di sera ad Heluan, ove il Kedive risiedeva.

Tewfick pascià morì iersera verso le 7 1|2 pom.

PARIGI, 8 — Si ha dal Cairo:

« Si dice che la Porta consentirebbe all'investitura di Abbas pascià a vicerè, a condizione che Riaz pascià riprendesse il potere a Muktar pascià ricevesse più larghi poteri in Egitto.

VIENNA, 8. — L'imperatore ha designato due alti ufficiali ad accompagnare Abbas pascià ad Alessandria d'Egitto.

Abbas pascià dopo essere stato ricevuto in udienza particolare dell'Imperatore, fece visita di congedo al conte Kalnoky, intrattenendosi con lui lungamente.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 gennaio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,60 55 57 ¹/₂ 62 ¹/₂		— —	
RENDITA 5 0|0 2.a grida	»	—	—	92,55 57 1|2 €0.	92 567			— —1	
detta 3 0|0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 2.a grida	»	—	—		— —			56 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 £0	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			93 —	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			99 30	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0|0 2.a, 3 a, 4 a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			452 —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0.	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1|2 0|0.	»	500	500		— —			484 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			638 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			490 —3	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		— —			1340 —	
» » Romana	1 genn. 92	1000	1000		— —			1020 —4	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	305 ¹/₂ 306 303 ¹/₂		— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			305 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			40 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			600 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			480 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 genn. 92	500	400		— —			375 —5	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	686		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1085 —6	
» » Italiana per condotte d'acqua.	1 » 90	500	500		— —	220 2!8		— —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	199 200		— —7	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione.	1 » 90	500	500		— —			235 —	
» » Anonima Tramway Omnibus.	»	125	125		— —	121 21 ¹/₂ 22 22 ¹/₂		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			310 —8	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » della Piccola Borsa di Roma.	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —	
» » Cautohouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità.	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	157 157 ¹/₂		— —9	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89.	1 genn. 92	500	500		— —			29: —10	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro).	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —	
» » 4 0|0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0|0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro).	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

Osservazioni: 1) Ex £. 2,17. — 2) Ex £. 12,50. — 3) Ex £. 13,50 — 4) Ex £. 25. — 5) Ex £. 12. — 6) Ex £. 12,50 — 7) Ex £. 5. — 8) Ex £. 12,50. — 9) Ex L. 6,25 — 10) Ex £. 6,32.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 65
	Parigi	Cheques	— —	— —	102 45
3¹/₂	Londra	90 giorni	25 60	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi ... } 28 Gennaio
Prezzi di compensazione ... }
Compensazione ... 29
Liquidazione ... 30

Sconto di Banca 5 1|2 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco ARTURO MAZZUCHELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISE MODIGLIANI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1891.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	94 10	Az. Banco di Roma.	305 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0|0	56 —	» Banca Tiberina.	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	315 —
Obbl. Beni Eccles.	92 —	» » Ind. e Com.	700 —	» » Metallurgica Italiana.	260 —
Prest. Rotschild 5 0|0.	101 —	» » » Certif.	475 —	» » della Piccola Borsa	215 —
Ob. città di Roma 4 0|0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	4 0 —	» » Caoutchouc	70 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	456 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	700 —	» » Risanamen.	175 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1063 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer. Meridionali.	645 —	» » Condot. d'ac.	215 —	» » Fond. Vita.	230 —
» » Mediterranee	490 —	» » Gen. Illumin.	248 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	405 —
» » » certif.	480 —	» » Tramway Om.	114 —	» » » 4 0|0	1.0 —
» Banca Nazionale.	1340 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1050 —	» » Molini e Magaz. Gen.	90 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —
» » Generale	300 —	» » Immobiliare.	228 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		